

4 luglio 2019

4. srpnja 2019.

Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità

Sjevernojadranski znanstveni kolokvij – aktualne pravne teme

PRAVRI

Pravni fakultet Faculty of Law



Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

**Università degli Studi di Rijeka
Facoltà di Giurisprudenza**

**Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet**

Programma Program	2
Sommari Sažetci	7
Cooperazione Suradnja	27
Comitato Odbor	28

Università degli Studi di Rijeka

Facoltà di Giurisprudenza

La Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka (PRAVRI) vanta con orgoglio una tradizione di quarantacinque anni nel fornire alta qualità educativa nell'area del diritto a livello sia universitario, sia post-universitario. Giovani e dinamici, siamo sempre in prima linea negli sviluppi dell'istruzione superiore, offrendo programmi di studio con curricula moderni, che rispondono alle esigenze di specializzazione orientata alla pratica e di approccio personalizzato agli studenti. Con una partecipazione intensiva a progetti internazionali ed europei, un'ampia rete di accordi Erasmus con oltre 50 università, varie opportunità di scambio, conferenze accreditate, seminari e lezioni, intese collaborazioni con organismi ed organizzazioni professionali, un ricca offerta da banche dati ed il migliore programma di dottorato in diritto accreditato in Croazia, PRAVRI offre uno stimolante ambiente di studio e di ricerca. La posizione geografica unica di Rijeka e le influenze storiche e multiculturali hanno in parte favorito l'apertura di PRAVRI ai cambiamenti, la sua vivace comunicazione con la comunità ed il suo forte orientamento verso discipline giuridiche di matrice internazionalistica, comparatistica ed europea.

Programma Program

9:30 *Registrazione Registracija*

9:45 *Apertura dei lavori e discorso introduttivo*

Otvaranje skupa i uvodni govor

Vanja Smokvina, Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Rijeka **Prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci**

Il ruolo del diritto internazionale nei rapporti storico-giuridici tra Croazia ed Italia *Uloga međunarodnog prava u povijesnopravnim odnosima Hrvatske i Italije*

Budislav Vukas, Professore ordinario all'Università degli Studi di Rijeka **Redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci**



10:10 *Sessione PSEFS: Diritto di famiglia e delle successioni nell'UE **Sesija PSEFS: obiteljsko i nasljedno pravo u EU-u***

Publicità dei regimi patrimoniali della famiglia: sistemi europei a confronto *Publicitet imovinskih režima u obitelji: usporedba europskih sustava*

Sandra Winkler, Professore associato nell'Università degli Studi di Rijeka **Docentica na Sveučilištu u Rijeci**

Il CSE come titolo per la pubblicità immobiliare fra diritto europeo e diritto italiano **EPN kao naslov za publicitet nekretnina na razmeđi europskog i talijanskog prava**
Luca Ballerini, Ricercatore nell'Università degli Studi di Trieste
Poslijedoktorand na Sveučilištu u Trstu

Convivenze di fatto e implicazioni transfrontaliere **De facto životne zajednice i prekogranične implikacije**
Riccardo Mazzariol, Ricercatore nell'Università degli Studi di Padova
Poslijedoktorand na Sveučilištu u Padovi

Orientamenti giurisprudenziali in tema di ordine pubblico e riconoscimento di sentenze straniere **Sudska praksa po pitanju javnog poretka i priznanja stranih odluka**
Martino Zulberti, Ricercatore nell'Università degli Studi di Milano
Poslijedoktorand na Sveučilištu u Milanu

Applicazione pratica del Regolamento (UE) n. 2016/1103: quali benefici e quali possibili conflitti interni? **Praktična primjena Uredbe (EU) br. 2016/1003: Koje su prednosti i mogući unutarnji sukobi?**

Paolo Quacquarelli, Studente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata e Camerino
Student Škole za specijalizaciju u pravnoj struci
Sveučilišta u Macerati i Camerinu



**PERSONALIZED SOLUTION
IN EUROPEAN FAMILY AND
SUCCESSION LAW**

**800821-JUST-AG-2017/
JUST-JCOO-AG-2017**



The content of this session represents the views of the authors only and is their responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.

12:00 Sessione UNIRI-PENALE: La tutela delle vittime minori di abusi sessuali e la loro vulnerabilità *Sesija UNIRI-KAZNENO: Zaštita djece žrtava seksualnih delikata i njihova ranjivost*

Il concetto della vulnerabilità – un nuovo standard di protezione dei minori contro gli abusi sessuali nel diritto penale croato
Pojam ranjivosti – novi standard zaštite djece od seksualnog zlostavljanja u hrvatskom kaznenom pravu

Dalida Rittossa, Professore associato nell'Università degli Studi di Rijeka *Docentica na Sveučilištu u Rijeci*

La tutela della vittima minorenni nel processo penale italiano: vulnerabilità, regole europee e prassi devianti *Zaštita maloljetne žrtve u talijanskom kaznenom postupku: ranjivost, europska pravila i devijantna praksa*

Francesco Trapella, Dottore di ricerca nell'Università di Roma Tor Vergata e Assegnista di ricerca nell'Università di Ferrara *Istraživač doktorand na Sveučilištu u Rimu Tor Vergata i istraživač na Sveučilištu u Ferrari*

Un nuovo *idolum theatri*: la testimonianza del minore vittima di reati sessuali *Novi idolum theatri: iskazivanje maloljetne žrtve kaznenih djela spolnog zlostavljanja u svojstvu svjedoka*

Alessia Muscella, Cultrice nell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma *Suradnica na Sveučilištu Niccolò Cusano u Rimu*



Questa sessione è parzialmente finanziata dall'Università degli Studi di Rijeka tra il progetto no. 18-86 "Abuso sessuale di bambini nella Repubblica di Croazia – prospettive fenomenologiche ed eziologiche". Ovu sesiju je djelomično financiralo Sveučilište u Rijeci kroz projekt br. 18-86 „Seksualno zlostavljanje djece u Republici Hrvatskoj – fenomenološke i etiološke perspektive“.

13:00 Pranzo *Ručak*



14:00 Sessione UNIRI-DIGITALE: Questioni di attualità nel mercato unico digitale *Sesija UNIRI-DIGITALNO: Aktualna pitanja jedinstvenog digitalnog tržišta*

La vendita via internet dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nel caso *Coty Internetska prodaja nakon presude Suda EU-a u predmetu Coty*

Vlatka Butorac Malnar, Professore straordinario nell'Università degli Studi di Rijeka *Izvanredna profesorica na Sveučilištu u Rijeci*

Violazione dei diritti della personalità via Internet – la competenza giurisdizionale dopo la sentenza

Bolagsupplysningen Povreda prava osobnosti putem interneta – međunarodna nadležnost nakon presude Bolagsupplysningen

Danijela Vrbljanac, Ricercatore nell'Università degli Studi di Rijeka *Poslijedoktorandica na Sveučilištu u Rijeci*

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e auto *driverless*: l'impatto sul sistema di responsabilità civile per il danno provocato dalla circolazione di veicoli *Napredni sustavi za nadzor i pomoć pri upravljanju vozilima (ADAS): utjecaj na sustav građanskopravne odgovornosti za štetu izazvanu prometom vozila*

Stefano Pellegatta, Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca *Istraživač na Sveučilištu u Milanu-Bicocca*

uniri

Questa sessione è parzialmente finanziata dall'Università degli Studi di Rijeka tra il progetto no. 18-214 "Regolazione effettiva del mercato digitale come un incentivo per le innovazioni nel settore delle TIC". Ovu sesiju je djelomično financiralo Sveučilište u Rijeci kroz projekt br. 18-214 „Učinkovita regulacija digitalnog tržišta kao poticaj inovacijama u ICT sektoru“.

15:00 Sessione dedicata a temi vari *Sesija posvećena raznim temama*

La limitazione della responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero secondo la legge croata *Ograničenje odgovornosti pomorskog prijevoznika za smrt i osobnu ozljedu putnika prema hrvatskom pravu*

Iva Tuhtan Grgić, Professore associato nell'Università degli Studi di Rijeka *Docentica na Sveučilištu u Rijeci*

Anticresi – soluzione innovativa *Antihreza – inovativno rješenje*

Ines Matić, Ricercatore post-dottorato nell'Università degli Studi di Rijeka *Poslijedoktorandica na Sveučilištu u Rijeci*

L'udienza nel contenzioso amministrativo: teoria e prassi nella Repubblica di Slovenia *Rasprava u upravnom sporu: teorija i praksa u Republici Sloveniji*

Bruna Žuber, Assistente nell'Università degli Studi di Ljubljana e Consulente giudiziario superiore presso la Corte suprema della Repubblica di Slovenia *Asistentica na Sveučilištu u Ljubljani i viša sudska savjetnica na Vrhovnom sudu Republike Slovenije*

16:00 *Discussione Rasprava*



La lingua ufficiale del colloquio è l'italiano.
Službeni jezik kolokvija je talijanski.

Sommari Sažetci

Il CSE come titolo per la pubblicità immobiliare fra diritto europeo e diritto italiano

Luca Ballerini

Ben spesso, con riguardo alle successioni transfrontaliere, si pone il problema di conseguire la segnalazione degli acquisti *mortis causa* nei pubblici registri di uno Stato diverso da quello dell'aperta successione, la cui legge sostanziale governi l'intera vicenda successoria. Il problema, aggravato dalle differenze riscontrabili fra sistemi pubblicitari degli ordinamenti interessati, è particolarmente avvertito in materia di pubblicità immobiliare, qualora il patrimonio relitto comprenda immobili siti al di fuori dei confini territoriali dello Stato nel quale il *de cuius* risiedeva abitualmente all'epoca della morte. Ecco, allora, che è lecito domandarsi se il certificato successorio europeo (CSE) – o, più esattamente, una sua copia autentica – consenta di ottenere l'esecuzione di questo genere di pubblicità.

La disciplina del CSE è stata introdotta dal reg. UE n. 650/2012, con lo scopo di agevolare, all'interno dello spazio giuridico europeo, la gestione delle successioni transfrontaliere. Si tratta, infatti, di uno strumento destinato a circolare liberamente nel territorio degli Stati membri e idoneo ad attestare, con una certa efficacia, le qualità di erede e/o di legatario della persona in esso indicata, per limitarci a queste soltanto.

L'art. 69, par. 5, del reg. UE n. 650/2012 prevede che il CSE costituisce titolo idoneo a giustificare l'iscrizione degli acquisti per causa di morte nei pubblici registri degli Stati membri. Allo stesso tempo, però, esso fa salvo quanto stabilito dal precedente art. 1, par. 2, lett. I), cioè dalla disposizione che esclude la materia della pubblicità legale dalla sfera operativa della fonte sovranazionale. Ciò non permette di rispondere agevolmente al quesito prospettato in precedenza.

In sintesi, dunque, la relazione si articola in due passaggi principali: dapprima, il tentativo di coordinare le disposizioni dell'art. 1, par. 2, lett. I), e dell'art. 69, par. 5, del reg. UE n. 650/2012; poi, e in stretta connessione, l'esame diretto ad appurare, anche alla luce dei risultati conseguiti, se e in che misura il CSE possa essere utilizzato in Italia per l'attuazione delle pertinenti segnalazioni

pubblicitarie, tenendo in considerazione la duplicità di sistemi di pubblicità immobiliare (sistema generale della trascrizione e ordinamento tavolare) che caratterizza l'esperienza giuridica italiana.

La vendita via internet dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nel caso Coty

Vlatka Butorac Malnar

Nel 2017 la Corte di Giustizia ha reso un'importante sentenza nel caso *Coty* relativo alle restrizioni di vendita online dei beni di lusso. Coty Germany, produttrice di cosmetici di lusso, gestiva un sistema di distribuzione selettiva (SDS) che imponeva a tutti i suoi distributori autorizzati il divieto di vendere i suoi prodotti tramite mercati online gestiti da terzi, come la Amazon. Nel caso *Coty*, la Corte di Giustizia ha stabilito (con grande soddisfazione dei produttori di lusso) che per preservare l'immagine di lusso e prestigio dei suoi beni, Coty poteva imporre tali restrizioni ai suoi rivenditori autorizzati. Questa sentenza è molto importante perché, tradizionalmente, le restrizioni di vendita online sono state considerate un divieto passivo delle vendite in violazione dell'articolo 101 del TFUE. Anche se la sentenza ha chiarito tanti interrogativi riguardanti le vendite online, questa, non sembra una questione del tutto chiusa. Rimane da vedere quali beni siano di lusso e se le autorità nazionali daranno un'interpretazione analoga ai casi simili, oppure vedremo applicazioni divergenti della decisione *Coty*.

L'anticresi – soluzione innovativa

Ines Matic

L'anticresi è un istituto giuridico che appare ancora nella Bibbia e da allora porta l'etichetta del contratto usurario, la cui funzione è quella di mascherare la raccolta di tassi di interesse sproporzionatamente alti. Questo atteggiamento è stato anche il motivo perché il contratto di anticresi fu esplicitamente proibito da papa Alessandro III nel Medioevo. Il moderno istituto dell'anticresi trova le sue origini nel diritto romano e verosimilmente nel pegno con patto anticretico ma continua ad essere accompagnato dalle stesse connotazioni negative. Tuttavia, nonostante questo, l'istituto ha trovato la sua strada nelle moderne codificazioni civili, compreso il Codice Civile italiano, secondo il quale l'anticresi è definita come un contratto con il quale il debitore (o un terzo) si obbliga a consegnare al creditore un immobile a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 Codice Civile). Il Codice Civile italiano conosce due tipi di anticresi, anticresi estintiva e anticresi compensativa, consentendo alle parti contraenti di scegliere se i frutti dei beni dati nell'anticresi debbano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di interessi o per il pagamento di interessi e capitale. Nonostante la legge regoli questo istituto, l'anticresi è uno degli istituti giuridici che ha avuto scarsa diffusione nella pratica.

Considerando che questo istituto potrebbe avere effetti positivi, le ragioni per cui non si applica questo contratto sono una delle questioni fondamentali dell'analisi in questione. Vale a dire che l'anticresi è un istituto antico che potrebbe avere vantaggi concreti e contribuire in modo innovativo a risolvere il problema della insolvenza creditizia e dell'attivazione del valore immobiliare, che non viene preso sufficientemente in considerazione.

La legge croata sulla proprietà e gli altri diritti reali all'art. 329, comma 1, pone il divieto in capo al creditore ipotecario di possedere o detenere un immobile che sia oggetto di ipoteca, incluso il divieto di godimento dei frutti

anche civili dell'immobile, statuendo al capoverso dello stesso articolo la nullità di una previsione con la quale verrebbe definito il contrario. Con tale disposizione il legislatore croato vieta l'anticresi compensativa, mentre l'anticresi estintiva non è affatto contemplata nella legislazione croata.

L'autore ritiene che la regolamentazione di questo istituto nella legge italiana abbia molti aspetti positivi e che possa, in una certa misura, servire da modello per la regolazione dell'anticresi nella legge croata, e testare questa ipotesi è uno degli obiettivi di questa ricerca.

Convivenze di fatto e implicazioni transfrontaliere

Riccardo Mazzariol

La Legge n. 76/2016 sul riconoscimento delle convivenze di fatto va coordinata con il Regolamento UE n. 1104/2016, il quale attua una cooperazione rafforzata in materia di effetti patrimoniali delle «unioni registrate». Occorre verificare se in quest'ultima nozione possano rientrare le convivenze di fatto di matrice italiana, attraverso un'analisi della valenza, costitutiva o unicamente probatoria, della registrazione anagrafica di cui al comma 37 della Legge.

Solo se si considerasse detta registrazione un elemento strutturale della fattispecie, potrebbe applicarsi la nuova disciplina internazionalprivatistica ai rapporti patrimoniali derivanti dalle convivenze di fatto; in caso contrario, essi risulteranno sottratti alla presa della normativa europea, per essere regolati dall'art. 30 bis della Legge n. 218/1995.

Un nuovo *idolum theatri*: la testimonianza del minore vittima di reati sessuali

Alessia Muscella

La necessità di ottenere un racconto accurato ed esauriente da parte del minore presunta vittima di abusi sessuali, tenuto conto della situazione già particolarmente delicata, ha condotto allo sviluppo di strategie di intervista tali da ridurre al minimo le possibili interferenze e suggestioni nei ricordi al fine di mantenere integra la testimonianza, dato per appurato che, laddove al primo contatto con i minorenni, soprattutto se in tenera età, intervengano elementi che ne alterino la genuinità nei ricordi, questa non potrà più essere recuperata.

Sulla scorta di tali considerazioni sono state elaborate sia a livello internazionale che in ambito nazionale delle linee guida che, con la finalità di garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, mirano a bilanciare da un lato la necessità di protezione psicologica del minore e di tutela dei suoi diritti relazionali, da altro lato l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi del giusto processo.

La relatrice si propone pertanto di analizzare le principali problematiche riconducibili alla particolare situazione che si riscontra laddove la presunta vittima di abusi sessuali chiamata a testimoniare sia minorenni nonché quella che dovrebbe essere la corretta metodologia di audizione della persona offesa in questione e di valutazione delle sue dichiarazioni alla luce delle suddette linee guida e degli approdi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e auto *driverless*: l'impatto sul sistema di responsabilità civile per il danno provocato dalla circolazione di veicoli

Stefano Pellegatta

La progressiva diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e l'implementazione di veri e propri sistemi di guida automatizzata e autonoma sono suscettibili di determinare un impatto disruptive a livello globale sugli assetti attuali e consolidati della responsabilità civile automobilistica. Di pari passo con lo sviluppo tecnologico, – e i progressivi livelli di autonomia raggiunti dal veicolo – si rende infatti necessario individuare il ruolo del driver in quanto la responsabilità di questo soggetto è sempre tradizionalmente correlata al suo potere di controllo sul veicolo. Ove invece il veicolo sia condotto dallo stesso sistema automatico, dotato di intelligenza artificiale (AI), si pone il problema giuridico di individuare il responsabile, o la pluralità di responsabili, per il danno cagionato dalla circolazione dell'auto *driverless* e altresì quello di ripensare la tradizionale nozione stessa di veicolo.

In questa analisi verranno quindi in primo luogo evidenziate quali possano essere le soluzioni interpretative percorribili, nella prospettiva dell'ordinamento italiano, al fine di allocare i danni cagionati dal veicolo a guida autonoma, individuando le disposizioni generali di legge suscettibili di trovare applicazione con riferimento a tale nuova realtà. Sotto questo profilo, la prevalenza della macchina sull'uomo sembra condurre all'inevitabile estensione del ruolo della responsabilità da prodotto. Sulla base delle prime indicazioni provenienti dalla disciplina italiana, di recente introduzione, in tema di autorizzazione ai test su strada dei veicoli a guida automatica verranno infine proposte alcune riflessioni circa i prevedibili sviluppi della regolamentazione sul piano della allocazione della responsabilità e delle implicazioni assicurative, valorizzando le prime indicazioni provenienti a livello europeo e le soluzioni adottate anche in altri sistemi nazionali.

Applicazione pratica del Regolamento (UE) n. 2016/1103: quali benefici e quali possibili conflitti interni?

Paolo Quacquarelli

Attraverso l'analisi di una causa di divorzio di un'ipotetica coppia italo-francese, si individueranno gli strumenti offerti dal Regolamento UE n. 2016/1103, che risultano essere innovativi rispetto al passato. In particolare, si esamineranno i benefici normativi in termini di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti giurisdizionali.

In conclusione, si analizzerà se la possibilità di scelta per i coniugi *cross-border* verso un ordinamento giuridico diverso da quello nazionale, in tema di regimi patrimoniali, possa comportare il riconoscimento dei c.d. patti prematrimoniali in Italia, nonostante il divieto di carattere interno. In tale caso, nell'analisi ipotetica della coppia italo-francese si potrebbe giungere alla conclusione che il cittadino italiano sposato con un cittadino di altro Stato Membro abbia maggiori benefici legali rispetto a una coppia sposata di "soli italiani" che non presenti elementi di transnazionalità?

Il concetto della vulnerabilità – un nuovo standard di protezione dei minori contro gli abusi sessuali nel diritto penale croato

Dalida Rittossa

Poco più di dieci anni fa, nei discorsi accademici apparirono dei termini legati alla teoria della vulnerabilità. Nel suo ripetutamente citato articolo *“The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition”*, Martha Albertson Fineman ha spiegato gli argomenti basilari di questa teoria e presentato le richieste per una maggior inclusione dello stato nel raggiungere la giustizia sociale. Nonostante il fatto che la dottrina proposta da Fineman presenta una certa critica del sistema legislativo impegnato nel eliminare la discriminazione, l’idea di stato proattivo si è avverata tramite le richieste costituzionali sugli obblighi positivi dello stato e le soluzioni offerte dal diritto penale per rafforzare la protezione delle persone vulnerabili. Questo passaggio si può facilmente notare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella quale il concetto di vulnerabilità divenne una certezza. Una particolare attenzione sarà prestata alle analisi delle sentenze pertinenti della Corte nominata spiegando la vulnerabilità nel contesto della protezione dei minori dagli sfruttamenti e dagli abusi sessuali. Il concetto di vulnerabilità nel diritto convenzionale sarà paragonato con le soluzioni adottate in materia penale croata mediante le quali i minori vulnerabili si proteggono dalla vittimizzazione sessuale. Analizzando le sentenze emesse dalle corti croate, si esaminerà se il concetto di vulnerabilità di minori vittime dei reati sessuali adottato nel Codice penale (CP/11) si è veramente insediato nella prassi giuridica.

La tutela della vittima minorenni nel processo penale italiano: vulnerabilità, regole europee e prassi devianti

Francesco Trapella

Partendo dall'assunto per cui non tutte le vittime vulnerabili sono minorenni e non ogni offeso infradiciottenne assume i connotati della particolare debolezza, si studierà il modo in cui l'Italia ha trasposto l'idea di una vittima 'vulnerabile' – propria della normativa europea (direttiva 2012/29/UE) – nel diritto interno, senza, però, acquisire una categoria univocamente determinata, ma rimettendo la qualifica di debolezza al singolo caso concreto e all'opera di chi interagisce con l'offeso per esigenze di indagine (polizia giudiziaria e pubblico ministero) o di giudizio (giudice). Il contributo passerà, poi, ad esaminare i rimedi che l'ordinamento appronta per tutelare la vittima vulnerabile, in particolare modo minorenni, e per proteggerla dal rischio di 'vittimizzazione secondaria'; si vedrà, però, che tali strumenti sono previsti sulla carta senza, però, che vi siano conseguenze tangibili per chi – pubblico ministero o giudice – sbaglia nel farne ricorso. Da ultimo, si accennerà ad esperienze di mediazione in favore della vittima minorenni: per quanto positive, le si dovrà coniugare con il divieto stabilito dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere. Tema, questo, che senz'altro può toccare pure le vittime più giovani.

La limitazione della responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero secondo la legge croata Iva Tuhtan Grgić

Secondo il prof. Tetley, lo scopo di qualsiasi convenzione internazionale può essere riassunto in tre principi: uniformità del diritto, certezza del diritto e giustizia. Purtroppo, le convenzioni internazionali che disciplinano la responsabilità civile in caso di morte e lesioni personali dei passeggeri trasportati via mare (Convenzione di Atene del 1974 e Convenzione di Atene emendato dal Protocollo del 2002 - Convenzione di Atene del 2002) non sono riuscite a raggiungere questi obiettivi. Una delle ragioni risiede nella mancanza di consenso sulla giustificabilità dell'esistenza del privilegio del vettore marittimo di limitare la sua responsabilità in caso di decesso o lesione del passeggero, nonché degli importi per tale limitazione di responsabilità. Quindi la Convenzione contiene una clausola di *opt-out*, che consente agli Stati contraenti di mantenere o introdurre limiti di responsabilità più elevati (o responsabilità illimitata) nel caso di vettori soggetti alla giurisdizione dei loro tribunali, ottenendo così esattamente l'effetto contrario all'unificazione.

Poiché il Protocollo non era entrato in vigore a causa di altre soluzioni controverse, al fine di armonizzare la materia, l'UE ha adottato il Regolamento (CE) n. 392/2009, introducendo la Convenzione di Atene del 2002 come parte integrante e rendendola vincolante per tutti gli Stati membri. Inoltre, il Regolamento ne ha esteso l'ambito di applicazione ai contratti di trasporto via mare effettuati all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti alle classi A e B ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 98/18/CE. In materia di contratti effettuati a bordo delle navi appartenenti alle classi C e D si applicano le disposizioni del diritto nazionale.

Sebbene la Repubblica di Croazia sia parte della Convenzione di Atene del 2002, il Codice marittimo croato disciplina la materia di responsabilità civile in linea con la Convenzione di Atene del 1974 (denunciata dalla Repubblica di Croazia), mentre i limiti di responsabilità sono quelli del Protocollo del 1990 (che non è mai entrato in vigore).

Di conseguenza, i passeggeri del trasporto marittimo nazionale a bordo di navi C e D beneficiano di un livello di protezione molto inferiore rispetto a tutti gli altri (regimi di responsabilità diversi, limiti di responsabilità inferiori e criteri per la limitazione della responsabilità meno favorevoli).

Infine, questi particolari regimi di responsabilità condividono l'arena (internazionale e nazionale) con il regime di limitazione globale della responsabilità che può limitare ulteriormente il diritto al risarcimento dei ricorrenti.

Violazione dei diritti della personalità via Internet – la competenza giurisdizionale dopo la sentenza *Bolagsupplysningen* Danijela Vrbljanac

Il rapido progresso tecnologico rappresenta una sfida per le regole sulla competenza giurisdizionale che sono state formulate prima dell'era di Internet. Una di queste regole è la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi (articolo 7, paragrafo 2) del Regolamento Bruxelles I bis (ex articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento Bruxelles I). Lo scopo della presentazione è analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in cui la CGUE ha adattato la suddetta regola alla rete.

Nelle cause riunite *eDate Advertising e Olivier Martinez*, la CGUE ha avuto la possibilità di interpretare l'applicazione della regola di Bruxelles I sulla competenza internazionale in materie extracontrattuali derivanti dalla lesione dei diritti della personalità di una persona fisica su internet. La CGUE ha disposto che la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. Quest'ultimo criterio viene introdotto come risposta all'ubiquità e alla gravità delle violazioni dei diritti della personalità su Internet. Il danneggiato può anche decidere di avviare un'azione di risarcimento del danno dinanzi ai giudici in ciascuno Stato membro sul cui territorio l'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ma in tal caso, ciascun giudice è competente solo rispetto al danno causato sul territorio dello Stato in cui egli si trova. Tuttavia, *Bolagsupplysningen*, una sentenza più recente, ha limitato queste opzioni giurisdizionali nei casi che riguardano i diritti della personalità della persona giuridica. Particolare enfasi sarà posta sulla questione della compatibilità della sentenza *Bolagsupplysningen* con la giurisprudenza esistente.

Il ruolo del diritto internazionale nei rapporti storico-giuridici tra Croazia ed Italia

Budislav Vukas

Il diritto internazionale ebbe un ruolo significativo nel processo di stabilizzazione delle relazioni tra Italia e Jugoslavia, in particolare dopo la seconda guerra mondiale. Dopo il 1945 e la nascita delle Nazioni Unite, iniziò un periodo innovativo nello sviluppo del diritto internazionale. Tali processi, unitamente ai nuovi istituti e meccanismi, rafforzeranno le relazioni italo-jugoslave.

Nel suo intervento, l'autore presenterà i meccanismi sopra menzionati, riconfermando la tesi iniziale. Tra i meccanismi si distinguono in particolare la sistema di sicurezza delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali particolari (sorte come forme di compromessi diplomatici), le convenzioni internazionali, e il sistema di tutela delle minoranze.

L'autore conclude con uno sguardo generale alle sfide contemporanee, che riguardano la creazione di relazione stabili tra Italia e Repubblica di Croazia nel contesto dei nuovi modelli comunitari.

Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia: sistemi europei a confronto

Sandra Winkler

La disciplina giuridica dei rapporti patrimoniali della famiglia suscita grande interesse sia sul piano dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, sia su quello europeo. Il motivo principale di tale interesse è dovuto alla costante crescita nell'Unione europea del numero di famiglie con implicazioni transnazionali. A conferma di ciò si pensi alla recente entrata in vigore, dopo un percorso lungo e difficile, dei due regolamenti europei (nn. 1103 e 1104 del 2016), che rispettivamente attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

L'autonomia lasciata ai coniugi ed ai partner nella scelta della legge applicabile è piuttosto ampia: la loro scelta può ricadere cioè su vari diritti nazionali. Diritti nazionali che – va ricordato – sotto il profilo sostanziale continuano ad essere ampiamente eterogenei.

Di qui, due sono i possibili aspetti che andrebbero trattati con riferimento all'autonomia lasciata alle parti: il primo riguarda la (presumibilmente scarsa) conoscenza da parte dei coniugi e dei partner dei diritti stranieri che potrebbero scegliere di applicare ai propri rapporti patrimoniali con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne. Il secondo aspetto riguarda la tutela dei terzi creditori che potrebbero trovarsi in grande difficoltà nell'individuare il regime patrimoniale che governa il patrimonio dei coniugi o dei partner e per l'effetto anche le singole categorie di beni aggregabili. Tale difficoltà diventa ancora più marcata ed evidente in assenza di un'appropriata pubblicità di tali regimi. S'intende pertanto riflettere su questo secondo aspetto e, partendo da un'indagine necessariamente impostata sul metodo comparato, individuare i tratti fondamentali dei diversi sistemi pubblicitari dei regimi patrimoniali della famiglia negli

ordinamenti giuridici europei, per poi giungere ad alcune riflessioni conclusive circa l'impatto delle recenti fonti del diritto derivato dell'UE sulle singole realtà giuridiche nazionali (*in primis* su quella croata).

Orientamenti giurisprudenziali in tema di ordine pubblico e riconoscimento di sentenze straniere

Bruno Zulberti

Il riconoscimento delle sentenze straniere trova, nell'ordinamento italiano, il limite della non contrarietà all'ordine pubblico (art. 64, l. n. 218/95), la cui nozione ha subito negli ultimi anni un'evoluzione ad opera della giurisprudenza. In estrema sintesi si è passati dal ritenerlo il "complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici" ad un "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE".

Dopo aver dato conto degli sviluppi relativi alla nozione di ordine pubblico ostativa al riconoscimento di una sentenza straniera in Italia, si procederà all'esame di due casi decisi in tempi recenti dalla Corte di Cassazione. Il primo (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601) riguarda la compatibilità con l'ordinamento italiano di una sentenza statunitense che abbia reso una condanna a pagare dei *punitive damages*. La decisione, affermando il principio per il quale, a determinate condizioni, le condanne a danni punitivi possono essere riconosciute in Italia, si è posta in rotta con la giurisprudenza precedente, la quale aveva per contro ritenuto che siffatte condanne fossero contrarie all'ordine pubblico, sull'assunto per il quale l'ordinamento italiano attribuirebbe alla responsabilità civile il solo compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto leso. La pronuncia si colloca nell'ambito di un trend volto a riconoscere alla responsabilità civile anche funzioni nuove e differenti, tale da portare ad escludere che la funzione punitiva collegata al risarcimento del danno si presenti come in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

L'udienza nel contenzioso amministrativo: teoria e prassi nella Repubblica di Slovenia

Bruna Žuber

Rientra nel diritto ad un equo processo il principio di pubblicità del giudizio che nel contenzioso amministrativo viene realizzato attraverso lo svolgimento di un'udienza in aula, il cui scopo è garantire la condotta democratica del processo permettendo all'opinione pubblica di effettuare un controllo sul giudizio e consentendo alle parti di manifestare le loro ragioni dinanzi al Tribunale.

In Slovenia il contenzioso amministrativo è una tipologia di contenzioso che per le sue caratteristiche segue di regola il procedimento amministrativo in cui è già stata approvata una decisione definitiva (o almeno lo dovrebbe essere) dopo che è stato chiarito e accertato lo stato di fatto con una corretta applicazione del diritto sostanziale in base alle regole predefinite della procedura. Poiché è un diritto di chiunque essere giudicato rispettando il principio del contraddittorio, nonostante le suddette specificità, la Legge sul contenzioso amministrativo stabilisce che di regola l'esito del giudizio amministrativo debba avvenire successivamente allo svolgimento di un'udienza, mentre solo in casi eccezionali il Tribunale può decidere senza la celebrazione di un'udienza pubblica (giudizio in udienza camerale).

Nella prassi giuridico-amministrativa, però, la celebrazione di un'udienza pubblica non costituisce la modalità prevalente di svolgimento del processo, in quanto il Tribunale decide per lo più in camera di consiglio. Già da parecchio tempo la Corte Suprema della Repubblica di Slovenia ha segnalato la necessità di effettuare obbligatoriamente le udienze dinanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia. Nel 2018 anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa del Centro per la Pace (*Mirovni inštitut*) contro la Slovenia, ha affrontato il problema relativo alla mancata esecuzione delle udienze nel contenzioso amministrativo.

Nell'ambito di questo giudizio è stata accertata la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo in quanto il Tribunale amministrativo non si è pronunciato sulla richiesta della parte di effettuare un'udienza né ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni per cui non ha effettuato un processo.

Nell'ultimo periodo, fortunatamente, sta lentamente aumentando il numero delle udienze pubbliche effettuate nei contenziosi amministrativi in Slovenia e si prevede che questa tendenza sia destinata a proseguire. Infatti, decidere dopo aver svolto un'udienza nell'ambito di un contenzioso amministrativo presenta diversi vantaggi. L'udienza garantisce la pubblicità del giudizio, consente alle parti di argomentare verbalmente le proprie ragioni nella speranza che il Tribunale comprenda le argomentazioni svolte dalle parti. L'udienza pubblica aumenta per le parti la conoscibilità dell'iter e dell'esito del giudizio evitando il più delle volte una sentenza con un esito non atteso. Durante l'udienza viene condotto efficacemente il processo sul piano sostanziale poiché il Tribunale può accertare direttamente lo stato dei fatti, acquisire le prove rilevanti e chiarire le questioni importanti secondo attuando il principio di trasparenza del processo. Infatti, attraverso lo svolgimento di una discussione orale le parti hanno l'impressione di una decisione più giusta. Come per la maggior parte degli altri istituti giuridici anche in merito allo svolgimento dell'udienza nel contenzioso amministrativo sorgono delle obiezioni. Una delle più frequenti sostiene che lo svolgimento dell'udienza grava inutilmente sul contenzioso amministrativo e ne prolunga i tempi. Tale criticità non è certamente fondata qualora l'udienza sia ben istruita e svolta correttamente poiché essa, in tal caso contribuirebbe ad accelerare i tempi del processo favorendo una celere definizione della controversia. L'intervento prende in considerazione il significato e la funzione dell'udienza nel contenzioso amministrativo. Esamina sia le ragioni giuridiche che quelle sociali che depongono a favore dello svolgimento di tale istituto e presenta alcune delle più importanti posizioni dei Tribunali in merito al suo svolgimento nel contenzioso amministrativo.

Cooperazione Suradnja

Cooperazione con i colleghi italiani e sloveni

La collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka con le istituzioni formative e scientifiche italiane e slovene è molto proficua. Vi sono infatti diversi progetti portati avanti con atenei italiani e sloveni cofinanziati dall'Unione europea. Attualmente ci sono ben tre progetti europei attivi. La collaborazione vanta numerose attività scientifiche e di ricerca tra giuristi dei vari paesi, conferenze, lezioni nell'ambito del programma di studi o all'esterno. Siamo inoltre fortemente legati da numerosi accordi Erasmus+ che stimolano ed aiutano la mobilità tra questi stati sia di studenti che di docenti. Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka già da 5 anni si tiene il corso di "Introduzione allo studio del diritto italiano" in lingua italiana, che ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerosi giuristi (sia professori, che professionisti) italiani.

Suradnja s talijanskim i slovenskim kolegama

Suradnja Pravnog fakulteta u Rijeci s talijanskim i slovenskim visokoškolskim i znanstvenim institucijama vrlo je razvijena. To se posebno ogleda u zajedničkim projektima s talijanskim i slovenskim sveučilištima koje sufinancira Europska unija, pri čemu su trenutno aktivna tri takva projekta. Brojna su suautorstva i konferencijske suradnje, kao i gostujuća predavanja u okviru nastave ili izvan nje. Povezani smo međusobno i značajnim brojem ugovora o razmjeni u okviru programa ErasmusPlus. Na Pravnom fakultetu u Rijeci već 5 godina održava se tečaj „Uvod u talijansko pravo“ na talijanskom jeziku u okviru kojeg predavanja drže ugledni talijanski pravni znanstvenici i stručnjaci.



*opens
path to
knowledge*

La Facoltà di Giurisprudenza di Rijeka con orgoglio porta il titolo di migliore facoltà di giurisprudenza croata nella valutazione della sezione didattica.

Pravni fakultet u Rijeci ponosno nosi titulu najboljeg hrvatskog fakulteta u nastavi iz pravnog obrazovanja.

Comitato di programma e dell'organizzazione **Programski i organizacijski odbor**

Ivana Kunda, Università degli Studi di Rijeka
Sveučilište u Rijeci

Sandra Winker, Università degli Studi di Rijeka
Sveučilište u Rijeci

Lucia Ruggeri, Università degli Studi di Camerino
Sveučilište u Camerinu

Dalida Rittossa, Università degli Studi di Rijeka
Sveučilište u Rijeci

Jerca Kramberger Škerl, Università degli Studi di
Ljubljana Sveučilište u Ljubljani

Università degli Studi di Rijeka
Facoltà di Giurisprudenza

Hahlić 6
HR-51000 Rijeka

(385) 51 359500
dekanat@pravri.hr

www.pravri.uniri.hr
www.facebook.com/pravri.uniri